

**Accordo in sede sindacale:
non valido se il sindacato non informa il lavoratore**

Con la decisione del 24 ottobre 2013 n. 24024 la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che l'accordo tra lavoratore e datore (1) può essere qualificato come atto di transazione ed assume rilievo, quale conciliazione in sede sindacale (2) ove sia stato raggiunto con una effettiva assistenza del dipendente da parte degli esponenti dell'organizzazione sindacale indicati dallo stesso lavoratore, dovendosi valutare se, in relazione alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata, in maniera corretta, attuata la funzione di supporto che la legge stessa assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa.

In tale decisione la Corte di Cassazione ha precisato che l'accordo tra lavoratore e datore (1) può essere qualificato come atto di transazione ed assume rilievo, quale conciliazione in sede sindacale (2) ove sia stato raggiunto con una effettiva assistenza del dipendente da parte degli esponenti dell'organizzazione sindacale indicati dallo stesso lavoratore, dovendosi valutare se, in relazione alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata, in maniera corretta, attuata la funzione di supporto che la legge stessa assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa.

La decisione in commento consente alla Cassazione di precisare che *"per il combinato disposto degli artt. 2113 cod. civ. e 410, 411 cod. proc. civ., le rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione sindacale, non sono impugnabili ex art. 2113, commi 2 e 3, cod.civ., solo a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentati sindacali sia stata effettiva, consentendo al lavoratore di sapere a quale diritto rinunzia ed in che misura, e, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto si evinca la "res dubia" oggetto della lite (in atto o potenziale) e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 c.c."*.

Si richiamano le cooperative ed i rispettivi uffici risorse umane sull'importanza dei contenuti della sentenza in commento al fine di tenere presenti i criteri relativi in sedi di conciliazioni/transazioni in sede sindacale.

(1) Ove sia identificata la lite da definire o quella da prevenire e lo scambio tra le parti di reciproche concessioni.

(2) Ex art. 411, comma 3, c.p.c.